

12 marzo 2021

**L' AFFIDAMENTO CONDIVISO NELLA GIURISPRUDENZA
DI LEGITTIMITÀ PIÙ RECENTE:
la tutela del principio di bigenitorialità**

**IL DECALOGO DEI DIRITTI DEI FIGLI:
diritti concessi e negati**

Diritti concessi dalla legge, negati dalla giurisprudenza

- 1 La distinzione, di per sé, dei genitori in “collocatario” e “non collocatario” e termini simili
- 2 Lo snaturamento della qualità del rapporto dei figli con il genitore non collocatario
- 3 La possibilità per i figli di rifiutare il genitore non collocatario, ma non il collocatario
- 4 Bigenitorialità come stabilità logistica presso il genitore più idoneo - Residenza abituale
- 5 Lo snaturamento del diritto del figlio minore ad essere sentito
- 6 Il capovolgimento delle priorità tra mantenimento diretto e indiretto
- 7 Il diritto del genitore collocatario di ricevere un assegno dal non collocatario
- 8 Il potere decisionale sulle “spese straordinarie” e il relativo diritto al rimborso in capo al solo collocatario
- 9 Il mantenimento di prerogative del genitore già collocatario quando un figlio diventa maggiorenne

Art. 155 quinquies c.c., ddl 66, 2005

- ***(Disposizioni in favore dei figli maggiorenni)***. *Ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente si applicano le disposizioni previste dall'articolo 155, quarto comma. Ove debba essere disposto il pagamento di un assegno periodico, esso deve essere versato direttamente al figlio, salvo che il giudice, valutate le circostanze, disponga diversamente.*

Cassazione, ante riforma del 2006

«In tema di mantenimento dei figli, **la legittimazione del genitore convivente** con il figlio maggiorenne, essendo **fondata sulla continuità dei doveri gravanti su uno dei genitori nella persistenza della situazione di convivenza**, concorre con la diversa legittimazione del figlio, che trova invece fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento, sicché i problemi determinati dalla coesistenza di entrambe le legittimazioni si risolvono sulla base dei principi dettati in tema di solidarietà attiva. Ne deriva che, nel caso in cui ad agire per ottenere dall'altro coniuge il contributo al mantenimento sia **il genitore con il quale il figlio medesimo continua a vivere**, non si pone una questione di integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio diventato maggiorenne, rivelando il mancato esercizio, da parte di quest'ultimo, del diritto di agire autonomamente nei confronti del **genitore con cui non vive**, l'inesistenza di qualsiasi conflitto con la posizione assunta dal genitore con il quale continua a vivere.»

1 - Codice civile, art. 337 ter comma 1 affidamento e frequentazione

Il figlio minore ha il diritto di mantenere **un rapporto equilibrato e continuativo** con ciascuno **dei genitori**, di ricevere **cura**, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare **rapporti significativi** con gli **ascendenti e con i parenti** di ciascun ramo genitoriale.

1 - Art. 315 bis comma II c.c.

Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti **significativi** con i **parenti**.

Art. 337 quater c.c.

Il giudice puo' disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro [non: «l'affidamento condiviso», *come viene erroneamente interpretato*] sia contrario all'interesse del minore.

1 e 6 - Prassi consolidata, monogenitoriale

«... è ormai **pacifico** che il giudice possa individuare (il che, anzi, avviene nella gran parte dei casi) un **genitore** collocatario o **preferenziale** del minore ...» ...

«... l'individuazione di un **genitore** collocatario, **preferenziale**, rende **inevitabile** (oltre che altamente opportuna) la previsione, a **carico dell'altro**, di un **assegno di mantenimento**, **che non è perequativo**, e che trova fondamento nell'art. 337 *ter* c.c.»

(Foro italiano, 4 aprile 2017, p. 185)

1 - Codice civile, art. 337 ter comma 2,
frequentazione

Per realizzare la finalità indicata dal primo
comma ... il giudice ... **determina i tempi e
le modalità della loro *[dei figli]* presenza
presso ciascun genitore**

2 - Diritti e doveri secondo Cass. 6471/2020

Al diritto del genitore non convivente di continuare a mantenere rapporti significativi con i figli minori corrisponde, in via speculare, il diritto dei figli di continuare a mantenere rapporti significativi con **il primo**

2 - Linguaggio e concetti monogenitoriali:

Cass. **9764/2019** e **28723/2020**

- Ricorrente: «genitore **collocatario**»
- Controricorrente: “nella qualità di **genitore esercente la patria potestà sulla minore**”
- Cass. e Corte EDU: «genitore **collocatario**»; «**diritto di visita**»; «il trascorrere del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo e **quello dei genitori che non vive con lui** (Corte EDU, 29 gennaio 2013, Lombardo c. Italia).»

2 - Genitore non collocatario: **diritto di visita**

(dal sito del **Min. Giustizia** per i trasferimenti unilaterali)

Per **diritto di visita** si intende il diritto del genitore **non collocatario o non affidatario** (e cioè del genitore che ha l'affidamento condiviso, ma presso il quale il minore non vive **quotidianamente**; ovvero del genitore che non ha l'affidamento condiviso), di trascorrere del tempo con il proprio figlio, eventualmente portandolo nello Stato della propria residenza per un periodo di tempo definito (ad esempio durante le vacanze).

3 - Diritti e doveri secondo Cass. 6471/2020

*“ Il diritto – dovere **di visita** del figlio minore, **che spetta al genitore non collocatario** non è suscettibile di coercizione neppure nella forma indiretta di cui all’art. 614 bis cod. proc. civ., trattandosi di un potere – funzione non sussumibile negli obblighi, la cui violazione integra, ai sensi dell’art. 709-ter cod. proc. civ., “ una grave inadempienza”, è destinato a rimanere libero nel suo esercizio quale esito di autonome scelte che rispondono, anche, all’interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata”.*

3 - Diritti e doveri secondo Cass. 6471/2020

“rimarca, in via speculare, il carattere **non obbligato ed incoercibile** del **dovere di frequentazione del genitore** (*quale dei due? entrambi?*), il diritto del figlio minore di frequentare il genitore quale esito di una sua scelta, libera ed autodeterminata”.

4 - Bigenitorialità secondo Cass. 6471/2020

«Secondo un **consolidato** indirizzo questa corte di legittimità si esprime nel senso che nell' ***interesse superiore del minore*** vada assicurato il rispetto del ***principio della bigenitorialità***, da intendersi quale ***presenza comune dei genitori*** nella vita del figlio che sia idonea a garantirgli una **stabile *consuetudine di vita***»

4 - Trib. Lucca, ordinanza maggio 2020

«...autorizza i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di **fissare la propria residenza ove meglio creda**";

e oltre:

"dispone che gli stessi (*i bambini*) abbiano **dimora stabile** con la madre« [*l'habitat è irrilevante*]

4 - Evoluzione nel tempo del concetto di bigenitorialità secondo Cassazione

«... nell'interesse superiore del minore, va assicurato il **rispetto del principio della bigenitorialità**, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una **stabile consuetudine di vita** e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione» *Cass. 9764/2019* (rel. L. Scalia, che rinvia, ex multis, a *Cass. n. 18817/2015* e *Cass. n. 11412/2014*).

4 - Evoluzione nel tempo del criterio guida ai fini dell'affidamento secondo Cass. 2015

«... **l'individuazione del genitore collocatario** deve aver luogo sulla base di un **giudizio prognostico** circa la **capacità dello stesso di crescere ed educare il figlio** nella nuova situazione determinata dal fallimento dell'unione, **giudizio da formularsi** con riferimento ad elementi concreti, emergenti non solo dalle modalità con cui ciascuno dei genitori ha svolto in passato i propri compiti, ma anche con riguardo alla rispettiva **capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione** e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché alla personalità **del genitore**, alle **sue consuetudini di vita ed all'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.**»

Cass.18817/2015

4 - Evoluzione nel tempo del criterio guida ai fini dell'affidamento secondo Cass. **1999**

"... il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale - posto per la separazione dal **legislatore della riforma del diritto di famiglia** nell'art. 155 comma 1 c.c. ... dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, **privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo** a ridurre al massimo - nei limiti consentiti da una situazione comunque traumatizzante - i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad **assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore, in quel contesto di vita che risulti più adeguato a soddisfare le sue esigenze materiali, morali e psicologiche**". (*Cass. 6312/1999*)

4 - Definiz. Residenza abituale, appl. alle «fughe»

Ante D.lgs 154/2013

Post D.lgs 154/2013

«il luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, derivanti dallo svolgersi in detta località la sua quotidiana vita di relazione» e «**prescinde dall'eventuale diritto soggettivo del genitore di pretendere una diversa collocazione del figlio, e prescinde altresí dai progetti di vita, eventualmente concordati, degli adulti** » (Cass. 6197/2010)

Residenza abituale «futura»:

«... sarà **necessaria una prognosi** sulla possibilità che la nuova dimora **diventi** l'effettivo, stabile e duraturo centro di affetti e di interessi del minore» (Cass. 21285/2015)

I figli avranno residenza abituale in *Italia* (se l'altro genitore vive ad es., in *Germania*) /in *Lombardia*, (se l'altro genitore vive, ad es., in *Campania*)



4 - Collocazione e Frequentazione

- 1) ____ figl____ minor____ è/sono affidat____ ad entrambi i genitori, **con** residenza e **dimora abituale** presso il/la padre/madre, in via
.....
- 2) L'altro genitore **potrà vederl____ e tenerl____ con sé** secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: a **fine settimana alternati** dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica sera; **un pomeriggio infrasettimanale, dall'uscita di scuola fino al mattino successivo (TO Torino, 2016)**



4 - I cambiamenti di residenza

Legge post D.lgs 154/2013: **quale delega?** Legge (ante 2013)

In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è **obbligato a comunicare** all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'**avvenuto** cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del **coniuge** o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto. (art.337-sexies comma 2)

Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l'altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell'affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici. *(art. 155 quater comma 2 c.c.)*



5 - Ascolto, art. 337 octies c.c.

Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, **il giudice non procede all'ascolto se** in contrasto con l'interesse del minore o **manifestamente superfluo**.

Art. 337 octies c.c.

Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo [337 ter](#), il giudice **può assumere**, ad istanza di parte o d'ufficio, **mezzi di prova**. Il giudice dispone, **inoltre**, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

5 - Cass. 28723/2020: Ascolto del minore

“... i giudici di merito non hanno motivato sulle ragioni del rifiuto del padre da parte del figlio e sono venuti meno all'obbligo di verificare, in concreto, l'esistenza dei denunciati comportamenti volti all'allontanamento fisico e affettivo del figlio minore dall'altro genitore, potendo il giudice di merito, a tal fine, utilizzare i **comuni mezzi di prova** tipici e specifici della materia, **ivi compreso l'ascolto del minore**”

5 - Quesito CTU, Tribunale di Milano, 2014

“...il Ctu dovrà **indagare** l'effettiva volontà del minore circa il luogo in cui desidera **vivere in modo prevalente** e circa il modo e i contenuti e i tempi di frequentazione di entrambi i genitori. Infine, dovrà redigere un apposito verbale contenente le dichiarazioni”. *(Tribunale di Milano, Sez. IX sentenza 10217, 20 marzo 2014)*

5 - I motivi per non disporre l'ascolto

*«La superfluità può ricorrere quando il minore sia già stato ascoltato nel processo [CTU] o in altro vertente su analoghe questioni; quando le circostanze sulle quali il minore dovrebbe essere sentito siano pacifiche o, comunque, già dimostrate in causa aliunde; quando l'oggetto del giudizio non coinvolga direttamente il minore, come avviene **quando sugli aspetti che lo riguardano sia stato reperito un accordo** e le domande ancora sub iudice riguardino esclusivamente l'addebito della separazione o questioni meramente economiche» (Protocollo TO Vicenza, 2017)*

1- Ordinanza TO Palmi 22 febbraio 2021 (segue)

www.studiocataldi.it/articoli/41220-il-sud-congeda-il-genitore-collocatario.asp

"- al fine di garantire che il rapporto del minore con ciascun genitore sia effettivamente "equilibrato e continuativo" ed assicurare al figlio la possibilità di ricevere da ognuno dei due "cura, educazione, istruzione e assistenza morale«
occorre immaginare che il minore possa avere **lo stesso apporto - in termini di affettività, di tempi, di presenza, di condivisione, di vissuto quotidiano, di acquisizione di consuetudini di vita** etc. - da ciascun genitore;
- l'effettività del disposto normativo di cui all'art. 337 ter comma 1 c.c. ben **si garantisce attuando una suddivisione paritetica dei tempi di permanenza del minore** presso ciascun genitore;»

1 - Ordinanza TO Palmi 22 febbraio 2021 (fine)

- il ricorso a modelli improntati sulla collocazione del minore presso uno dei due genitori e l'attribuzione all'altro genitore di possibilità di visita a fine settimana alternati oltre che per qualche ora un paio di volte a settimana, conduce di contro, con ogni evidenza, **a creare un rapporto sbilanciato tra le due figure genitoriali ed il figlio**, non solo in termini di minore apporto (affettivo, educativo, temporale etc.) che viene garantito al figlio da parte del genitore non collocatario, ma altresì in termini di **significativo aggravio della condizione del genitore collocatario**, di fatto responsabile della maggior parte della gestione quotidiana del minore e quindi più significativamente inciso nella possibilità di condurre scelte quotidiane (in termini di lavoro, di svago, di vita privata) non fortemente condizionate dalla necessità di provvedere costantemente al figlio".

6 - Art. 337 ter c.c. Comma IV

- Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
 - 1) le attuali esigenze del figlio.
 - 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
 - 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
 - 4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
 - 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

6 – Priorità del mantenimento diretto (Cass. 23411/2009)

“l’assegno per il figlio” può essere disposto *“in subordine, essendo preminente il principio del mantenimento diretto da parte di ciascun genitore”* (Cass. 23411/2009, est. Dogliotti, pres. Luccioli)



7 - Cass. 23411/2009 ribalta la priorità

*“E’ da ritenere peraltro che la corresponsione di assegno si riveli quanto meno opportuna, se non necessaria, quando ... l’affidamento condiviso preveda una collocazione prevalente presso uno dei genitori ... **Il genitore collocatario**, essendo più ampio il tempo di permanenza presso di lui, avrà necessità di gestire, almeno in parte, il contributo al mantenimento da parte dell’altro genitore, dovendo provvedere in misura più ampia alle spese correnti e all’acquisto di beni durevoli che non appartengono necessariamente alle spese straordinarie (indumenti, libri...)”* (est. Dogliotti, pres. Luccioli)

7 - Cass. 22502/2010 (est. Felicetti) conferma

- *“nella determinazione del contributo previsto dall'art. 277 cod. civ., in tema di mantenimento dei figli ... , la regola dell'affidamento condiviso a entrambi i genitori ai sensi dell'art. 155 cod. civ. ... non implica deroga al principio secondo il quale ciascun genitore deve provvedere alla soddisfazione dei bisogni dei figli in misura proporzionale al suo reddito. In applicazione di essa, **pertanto, il giudice deve disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico** che, in caso di collocamento prevalente presso un genitore, va posto **a carico del genitore non collocatario**, prevedendone lo stesso art. 155 la determinazione in relazione ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore”.*

6 e 7 - Nuovo tentativo pro assegno della Cassazione

Il giudice è autorizzato a optare sempre e comunque come vuole tra mantenimento diretto e indiretto dal secondo comma dell'art. 337 *ter* c.c., che a lui dà facoltà di determinare il modo e la misura del contributo. (*Cass. 785/2012 est. Dogliotti*)

6 e 7 - Art. 337 ter c.c. Comma II

Per realizzare la finalita' indicata dal primo comma, ... il giudice determina, **fissando altresì la misura e il modo** con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.

6 - Collocatario e voci extra assegno

(Linee Guida Tribunali milanesi)

«Gli assegni familiari devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore»

(Milano, 14 novembre 2017: "*Linee Guida per le spese extra assegno di mantenimento per figli minori* «)

7 – COMPETENZE DEL GENITORE COLLOCATARIO

“... va chiarito che il collocamento prevalente della prole presso un genitore comporta *nell’ambito del mantenimento diretto* l’assunzione di una serie di spese che vanno ben oltre quelle di vitto e alloggio, comprendendo ... la gestione completa delle esigenze quotidiane del figlio, consistente non solo nell’acquisto di beni durevoli (quali l’abbigliamento, i libri scolastici, il materiale di cancelleria, i prodotti d’igiene etc.), ma altresì una serie di voci accessorie che vanno dai costi di trasporto ai trattamenti estetici, dalla “paghetta” a tutte le esigenze della vita di relazione, quali feste, cinema, regali, etc, **che solo il genitore collocatario è chiamato a soddisfare.**”
(*TO Roma, 22/gennaio/2016*)

7- TO Roma – Istruzioni x separaz. consens. III

In caso di affidamento **congiunto** e comunque **in caso non sia previsto un assegno**, entrambi i genitori si obbligano a sostenere ogni spesa per il mantenimento, vitto, alloggio, istruzione, cura, educazione, ricreazione, attività sportive per i figli, **in proporzione alle proprie sostanze** (*questo sempre*), **quanto meno** nella misura del ____ **per il** _____ e del ____ per l'altro genitore;

8 - La Cassazione: spese straordinarie e decisioni principali

Secondo la giurisprudenza di **legittimità** non è configurabile a carico del **coniuge affidatario o presso il quale sono normalmente residenti i figli**, anche nel caso di **decisioni di maggiore interesse** per questi ultimi, un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro genitore in ordine alla **effettuazione e determinazione** delle spese straordinarie che, se non adempiuto, comporti la perdita del diritto al rimborso (*Cass. 2127/2016*)

8 - Cassazione e art. 337 ter comma II c.c.

- «non è configurabile a carico del **coniuge affidatario** un obbligo di informazione e concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, sussistendo a carico del **coniuge non affidatario** un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso (crf. 16175 del 2015 , 19607 del 2011)»
Cass. 5059/2021
- “il provvedimento giurisdizionale” può “determinare diversamente, oltre che la misura, anche i modi con i quali **il coniuge non affidatario contribuisce al mantenimento** dei figli (crf. Cass. 2182 del 2009, 9376 del 2011).”.)
- Il giudice «Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori ... fissando altresì la misura e il modo con cui **ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento**, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.» (art. 337 ter comma II)

8 - Cass. 15240/2018, massima

- In tema di rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, **il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore** di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, poiché l'art. 155, comma 3, c.c. (oggi art. 337-ter c.c.) consente a ciascuno dei coniugi di intervenire nelle determinazioni concernenti i figli soltanto in relazione "alle decisioni di maggiore interesse", mentre, al di fuori di tali casi, **il genitore non collocatario è tenuto** al rimborso delle spese straordinarie, salvo che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. [*anche il non collocatario può procedere e chiedere il rimborso? Pare di no*]

8 - Spese «straordinarie» (Protocollo del Tribunale di Varese)

*“Il **coniuge** tenuto al contributo per le spese straordinarie, vi può essere tenuto a semplice richiesta del **genitore collocatario**, purché vi sia stato previo accordo “.*

Non vale il viceversa

9 - Art. 337 septies c.c, comma I

“Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, e' versato direttamente all'avente diritto”

9 - Per buone prassi il Min. Giustizia invia a TO Varese: ISTRUZIONI per la compilazione della domanda di separazione consensuale (2018)

«Figli maggiorenni

I figli maggiorenni, ma non economicamente
autosufficienti, **vivranno con** «

9 - Figlio maggiorenne (Cass. 17183/2020)

Onere della prova dell'impossibilità di mantenersi che grava non più sull'obligato, ma sul beneficiario che dovrà quindi dimostrare di trovarsi in una situazione di non autosufficienza economica viste le difficoltà del genitore estraniato dalla vita del figlio di procurarsi informazioni sulle sue attività – anche a causa della privacy (**Principio di prossimità**)

9 - Figlio maggiorenne (Cass. 17183/2020)

Non automaticità dell'obbligo di
mantenimento in favore del figlio,
in base al principio di autoresponsabilità

9 - Figlio maggiorenne (Cass. 17183/2020)

Impossibilità di definire uno dei genitori come «convivente» considerato che il figlio maggiorenne può muoversi liberamente tra le abitazioni dei genitori; al massimo parlare di **co-residente**, termine ininfluyente. Quindi obblighi uguali per entrambi i genitori

9 - Figlio maggiorenne (Cass. 17183/2020)

Legittimità che l'assegno venga versato al
diretto destinatario

9 - Obblighi verso figlio maggiorenne (Cass. 4219/2021)

“Invero, va ribadito il seguente principio di diritto: “l’obbligo dei genitori di mantenere i figli non cessa automaticamente quando gli stessi raggiungono la maggiore età, ma può perdurare, secondo le circostanze da valutarsi caso per caso, sulla base di opportuna istruttoria, sino a quando essi non abbiano raggiunto una condizione di indipendenza economica, ed **il coniuge è legittimato ad ottenere iure proprio dall’altro coniuge, separato o divorziato, un contributo al mantenimento del figlio maggiorenne con esso convivente**, fino a che non sia in grado di procurarsi autonomi ed adeguati mezzi di sostentamento, **fatto da provarsi dal soggetto obbligato**, che deduca o domandi la cessazione del diritto del figlio alla prestazione di mantenimento” (in termini, Cass. 5271/1982; Cass. 475/1990; Cass. 12.212/1990; Cass. 4188/2006; Cass.25.300/2013).”.

PROSPETTO Istat 9. EFFETTI DELLA LEGGE SULL'AFFIDO CONDIVISO NELLE SEPARAZIONI. Anni 2005, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015

Anni	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Esclus madre	80,7	9,0	8,5	8,8	7,7	8,0	8,9
Casa alla «	57,4	56,2	57,6	58,2	58,3	59,7	60,0
Ass. dal padre	95,4	93,6	95,7	95,8	92,6	94,1	94,1
Media ass (€)	483,13	480,90	529,00	521,20	494,90	485,00	485,43



Report ISTAT 2016 pag. 13

<http://www.istat.it/it/files/2016/11/matrimoni-separazioni-divorzi-2015.pdf?title=Matrimoni%2C+separazioni+e+divorzi+-+14%2Fnov%2F2016+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf>

In altri termini, al di là dell'assegnazione **formale** dell'affido condiviso, che il giudice è tenuto a effettuare in via prioritaria rispetto all'affidamento esclusivo, **per tutti gli altri aspetti considerati in cui si lascia discrezionalità ai giudici la legge non ha trovato effettiva applicazione.**



ISTAT: Istruzioni per la compilazione dei modelli 2018 : frequentazione

«...spesso, **a dispetto della parità formale e sostanziale dei genitori in affidamento condiviso,** ad uno di loro viene assegnato un ruolo prevalente – anche nei tempi della frequentazione – e questo viene definito anche come genitore "collocatario".»

Audizione in Senato Figli con i figli (2019)

“ Un modello (oltre tutto non corrispondente al “condiviso” previsto dalla legge) squilibrato e asimmetrico, nel quale sono gli adulti a dettare e condizionare ogni passo, gestendo diritti indisponibili previsti come in capo ai figli. Una prassi che obbliga i figli ad una quotidianità defatigante, **sballottati come pacchi postali** da una casa all'altra per le spezzettate “visite” solo pomeridiane (martedì e giovedì presso il non collocatario se il w-e non è con lui, solo il mercoledì se lo è... e assurdità del genere), senza continuità, senza poter cenare e pernottare là dove ci si trova alle 7 (o alle 9) di sera, costretti a interrompere tassativamente lo svolgimento di un compito, una conversazione o un momento ricreativo per rivestirsi in fretta ed essere riportati e “scaricati” dal “genitore prevalente”... E tutto questo in nome e in difesa della “stabilità” e del “superiore interesse” del minore.... Ma a nessuno viene in mente quanto sia faticoso e scolasticamente rischioso dover portare in cartella libri e quaderni per due giornate scolastiche, dovendosi ricordare di tutto ciò che può servire. ”



Audizione in Senato «Figli con i figli» (2019)

”In breve, si vorrebbe che il provvedimento del giudice mettesse i figli in condizioni di **perfetta equidistanza dai genitori, gravati da uguali responsabilità e doveri. La loro parità permetterebbe ai figli di godere di pari opportunità di accesso e di ricevere da ciascuno di essi, flessibilmente, ciò che in specifici momenti più serve loro.** In generale e in pratica, *campo base* fisso per settimane intere con lo stesso genitore, in modo da cambiare casa solo 4 volte al mese, lasciando che **i compiti di cura assunti da ciascun genitore** anche a contenuto economico (mantenimento diretto per capitoli di spesa) **evitino**, soprattutto ai figli più piccoli, **assenze troppo lunghe di un genitore**. Mentre la quotidianità costante presso l’uno e l’altro libererebbe ai figli adolescenti il fine settimana, giusto tempo della ricreazione e dello svago da trascorrere con i coetanei e non in visita al genitore “non collocatario” ” .

UNCC - RIFLESSIONI SULLA GESTIONE DEI RAPPORTI TRA GENITORI SEPARATI E FIGLI - 3.4.2020

E' dunque più che probabile che il problema abbia una matrice culturale, la cui responsabilità è da individuare all'interno del sistema legale. In altre parole, la **discriminazione fra genitori** - entrambi affidatari ed entrambi parimenti responsabili della cura, educazione e istruzione dei figli introdotta dall'**invenzione del genitore prevalente come figura giuridica** - dovrebbe essere fatta cessare, come è avvenuto in molti Tribunali.

TO Catanzaro, decreto febbraio 2019

*“In merito alla c.d. shared custody (o joint custody) ossia la previsione di **una suddivisione paritetica della frequentazione** dei genitori separati con i figli minori si tratta di una misura non ancora di larga applicazione nella giurisprudenza italiana, **sebbene in linea teorica aderente alla previsione contenuta nel citato art. 337 ter c.c. che non pare riferirsi esclusivamente all’affidamento legale condiviso, ma anche alla custodia fisica condivisa.**”*

Diritto di visita in letteratura (Art. 316 c.c.)

... **inevitabilmente** la crisi della coppia comporta un allontanamento di uno dei due soggetti dalla casa familiare e, **conseguentemente**, il collocamento del minore presso uno dei due genitori. È noto che la fattispecie è disciplinata dagli artt. 316 ss. c.c. che regolano l'istituto dell'affidamento condiviso, il quale garantisce la **presenza** di entrambi i genitori **nella vita** del minore in virtù del **diritto-dovere del genitore non collocatario di visitare il minore in determinati giorni dell'anno** che vengono scadenzati attraverso un calendario (Rivistafamiglia.it, Studio S. Patti)

Quesito CTU, Tribunale di Torino, 2019

«Accerti [il CTU] se l'affidamento ad entrambi ai genitori sia contrario all'interesse del minore e qualora non lo sia prospetti le migliori soluzioni di collocazione prevalente del minore e di modalità di incontro con il genitore non convivente, tenuto conto dell'età della minore, anche con riferimento al pernottamento «

On. Giannone (Lecce) , segr. Comm. Infanzia
da www.dire.it, 30 settembre 2020

« MALEDETTO DIRITTO ALLA BIGENITORIALITA' »

- MALEDETTA LEGGE 54/2006
- MALEDETTA GIUSTIZIA CHE TUTELA
I GENITORI MALTRATTANTI, VIOLENTI E
ABUSANTI

La legge deve essere cambiata! Il sistema va smantellato! »

Petizione per l'abrogazione della legge 54/06

indirizzata alla [Commissione parlamentare giustizia](#) (D.I.RE., Donne In Rete, 2020)

«La legge 54 del 2006 va abolita. La sua applicazione ... di fatto è una pratica permanente di tortura verso le madri, le figlie e i figli.

Impone una **implicita equivalenza dei ruoli di madre e padre**, spazzando in un sol colpo la centralità della **relazione materna come primaria** (la “base sicura”) e **dalla quale discendono tutte le altre relazioni, a partire da quella del padre**. La legge 54 del 2006 **limita la libertà della vita di madri e bambini**, perché li supervisiona in tutti gli aspetti della vita quotidiana, perfino nei più elementari diritti di cittadinanza e di libertà personale. **Rende la cosiddetta “separazione consensuale” un calvario che si dipana tra omissioni di atti dovuti da parte dei padri** (firme per iscrizioni a scuola e per i documenti di identità, autorizzazioni a visite mediche, per esempio) e vere e proprie **vessazioni** gratuite che implicano aggravii di tempo e perdite economiche»